

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4
COMPONENTE 2 “*Dalla ricerca all’impresa*” INVESTIMENTO 2.3 “*Potenziamento ed
estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di
industria*”

**Convenzione di sovvenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo relativi al programma di attività presentato dal centro di
competenza ad alta specializzazione SMACT Società Consortile per Azioni**

CUP

“B97H23000650004; B97H23000670004; B97H23000680006”

tra

Il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (C.F. 80230390587), rappresentato dal Dott. Maurizio Montemagno, Dirigente della Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI

e

SMACT Società Consortile per Azioni (C.F. 04516580273), rappresentato dal Prof. Massimo Guglielmi in qualità di legale rappresentante del *Competence Center* “SMACT Società Consortile per Azioni” con sede legale in Venezia, Fondamenta S. Giobbe Cannaregio, n.873 (di seguito “Soggetto attuatore”)

di seguito congiuntamente definite le “Parti”

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 53, comma 16-ter;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*”;

VISTO il decreto ministeriale 19 novembre 2021, di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1097;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, e in particolare l’articolo 2 che ha ridenominato il “Ministero dello sviluppo economico” in “Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi

della quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e s.m.i.;

VISTO il regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, modificato dal regolamento (UE) 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e, in particolare, agli aiuti *“de minimis”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i, recante *“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”* che prevede che *“Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.”*;

VISTA la comunicazione della Commissione europea C (2022) 7388 final del 19 ottobre 2022, inerente la *“Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”*;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede che le fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni riportino, tra gli altri, il Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTA la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006;

VISTO il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (“Regolamento finanziario”);

VISTO il regolamento (UE) 1058/2021 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e il regolamento (UE) 1060/2021 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2088/2019 e, in particolare, l'articolo 9 che individua gli obiettivi ambientali, e l'articolo 17 che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (*DNSH*, “*Do not significant harm*”);

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 18 febbraio 2021 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)*”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il regolamento (UE) 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea - ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (di seguito, "Piano" o "PNRR"), notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2105/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2106/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037 della medesima norma;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" e s. m. i. e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 6-bis, che stabilisce che "*le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR*";
- l'articolo 6 che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato Generale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- l'articolo 8, comma 1, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di



gestione, al loro monitoraggio, rendicontazione; e il comma 5 che dispone che gli strumenti previsti per l'assegnazione delle risorse prevedano clausole di riduzione e revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea; e il comma 4 che prevede l'adozione, tra le altre, delle *“iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, con cui sono istituite le Unità di missione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 14 ottobre 2021, n. 21, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 29 ottobre 2021, n. 25, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2021 concernente l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77/2021, dell'Unità di missione, presso il Ministero dello sviluppo economico, per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso;

VISTA la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del*

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 14 dicembre 2021, n. 31, recante *“Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 30 dicembre 2021, n. 32, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 31 dicembre 2021, n. 33, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 18 gennaio 2022, n. 4, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 24 gennaio 2022, n. 6, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 10 febbraio 2022, n. 9, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 29 aprile 2022, n. 21, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 21 giugno 2022, n. 27, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 4 luglio 2022, n. 28, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 26 luglio 2022, n. 29, recante “*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022, recante “*Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 11 agosto 2022, n. 30, recante “*Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 17 ottobre 2022, n. 34, recante “*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 13 marzo 2023, n. 10, recante “*Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato.*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 22 marzo 2023, n. 11 recante “*Registro Integrato dei Controlli PNRR – Sezione controlli milestone e target*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 27 aprile 2023, n. 19, recante “*Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale dell'11 novembre 2022, n. 264;

VISTO, in particolare, nell'ambito della Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” – Componente 2 “*Dalla ricerca all'impresa*” del Piano, l'Investimento 2.3 “*Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria*”, di competenza del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, finalizzato a favorire la promozione dell'innovazione ed il trasferimento tecnologico alle imprese;

VISTE le indicazioni riferite all'Investimento 2.3, contenute nell'allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea – ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l'altro, che l'Investimento mira a sostenere, anche attraverso

un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di 50 centri (di cui 8 centri di competenza già esistenti), incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico;

VISTI, altresì, i *target* e le ulteriori disposizioni definite per l'Investimento 2.3 dal medesimo allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea – ECOFIN, il quale stabilisce, in particolare, che:

- a) il *target* M4C2-13 dell'Investimento 2.3, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, è pari a n. 42 nuovi centri da costituire, articolati in due tipologie, centri di competenza e rete dei poli di innovazione sul campo. I centri di competenza sono partenariati pubblico-privati e sono selezionati in base alla capacità di apportare strumenti innovativi ed efficaci nell'attuazione dei programmi di trasformazione digitale delle imprese per quanto riguarda i processi, i prodotti e i modelli aziendali. I partner sono istituzioni quali università, centri di ricerca e imprese private tecnologiche di punta. I nuovi centri sono finanziati in funzione delle esigenze emergenti di settori specifici o di ecosistemi locali. La rete dei poli di innovazione sul campo offre servizi quali: sensibilizzazione, formazione, intermediazione tecnologica, accesso ai finanziamenti per l'innovazione tecnologica, audit tecnico e banchi di prova;
- b) il *target* M4C2-14, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, prevede che i centri debbano fornire servizi di: i) prova prima dell'investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv) sostegno allo sviluppo di progetti innovativi (TRL superiore a 5); v) intermediazione tecnologica; vi) sensibilizzazione a livello locale, per una quantità di risorse pari ad almeno 600 milioni di euro;
- c) il *target* M4C2-15, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, è di almeno 4.500 piccole e medie imprese beneficiarie di un sostegno mediante la fornitura di servizi, tra cui: i) prova prima dell'investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv) sostegno allo sviluppo di progetti innovativi (più di 5 TRL); v) intermediazione tecnologica; vi) sensibilizzazione a livello locale. Secondo dati storici, ci si attende che ogni PMI riceva servizi per un importo di 130.000 euro, comprese risorse pubbliche e private;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*” che, alla Tabella A, per l'attuazione della Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” - Componente 2 “*Dalla ricerca all'impresa*” - Investimento 2.3 “*Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria*” ha assegnato, in particolare, al Ministero dello sviluppo economico l'importo di euro 350.000.000;

VISTI *milestone* e *target* che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, che recano “*le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della*

legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, ai *target* perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

CONSIDERATO che il contributo dell'Investimento 2.3 all'obiettivo digitale è pari al 100 per cento secondo la metodologia di calcolo dell'Allegato VII del regolamento UE 241/2021 e la Tabella di marcatura allegata all'Analisi del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 22 giugno 2021- SWD (2021) 165 *final* e che l'Investimento deve rispettare specifiche esclusioni settoriali e condizioni necessarie a garantire il principio di non arrecare un danno significativo (*DNSH*, “*Do not significant harm*”) ai sensi del regolamento 852/2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il Decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy* (DM) del 10 marzo 2023 registrato dalla Corte dei Conti in data 07 aprile 2023 che definisce le risorse, le procedure e i criteri per il finanziamento della rete dei centri di trasferimento tecnologico nell'ambito dell'Investimento 2.3 della M4C2 del PNRR e, in particolare, l'art. 2, comma 5, lettere b) e c) che, nell'ambito delle risorse stanziato dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) per il finanziamento dell'Investimento 2.3 della M4C2 del PNRR, complessivamente pari a euro 350.000.000, ha concesso:

- b) una quota, pari a 13.400.000 euro, destinata a sostenere le spese relative alla gestione dei CC (centri di competenza), nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 del regolamento GBER e nella forma di contributi diretti alla spesa;
- c) una quota, pari a 100.000.000 euro, è destinata ai Competence Center sia per la gestione di progetti innovativi rivolti alle imprese, in particolare PMI, che per coprire i costi relativi all'erogazione dei servizi di cui al comma 3, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 25, 28 e 31 del regolamento GBER;

VISTO in particolare l'art. 6, comma 2, del sopra menzionato decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* del 10 marzo 2023, secondo cui *“la Convenzione di sovvenzione individua gli obblighi a carico del soggetto attuatore, le modalità di realizzazione dell'attività programmata, le spese e i costi ammissibili, la data di avvio del progetto, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, l'obbligo di richiesta del CUP, gli obiettivi attesi per ogni anno al fine di concorrere al raggiungimento delle milestone e dei target, le modalità di monitoraggio, rendicontazione e di erogazione dei contributi, le verifiche e i controlli previsti, i casi di revoca totale e parziale delle agevolazioni, i casi di ammissibilità delle variazioni soggettive e oggettive dell'accordo, nonché ogni ulteriore elemento concordato con le Parti necessario alla migliore implementazione del progetto e al suo maggiore impatto nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, comprese le circolari applicative del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;*

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 115, che demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di costituzione e le forme di finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, *“aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 settembre 2017, n. 214, recante *“Regolamento sulle modalità di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, in attuazione dell'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)”* e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) con cui vengono finanziate rispettivamente le attività di costituzione ed avviamento delle attività del centro di competenza ad alta specializzazione e i progetti di innovazione;

VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese 29 gennaio 2018, emanato in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2017, n. 214, che promuove la costituzione e definisce le condizioni, i criteri e le modalità di finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione;

VISTO l'atto costitutivo del Centro di competenza SMACT Società Consortile per Azioni, sottoscritto in data 17/12/2018, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 214/2017;

CONSIDERATO che il centro di competenza ad alta specializzazione SMACT Società Consortile per Azioni è stato selezionato quale centro di trasferimento tecnologico nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, in attuazione dell'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e che, pertanto,

risulta funzionale agli obiettivi del citato Investimento 2.3 del PNRR che mira a potenziare la rete dei centri di trasferimento tecnologico in Italia;

VISTO il cronoprogramma e la relativa relazione tecnica trasmessi a mezzo PEC in data 3 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy* del 10 marzo 2023 al Ministero dal Soggetto attuatore, ivi incluso il cronoprogramma;

CONSIDERATA la necessità di concludere la fase negoziale attraverso la stipula della convenzione di sovvenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 4, del Decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy* del 10 marzo 2023;

Tutto quanto sopra premesso, il Ministero e il Soggetto Attuatore convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente atto sono adottate le seguenti definizioni:
 - a. “Amministrazione” o “Ministero” o “MIMIT”: il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*;
 - b. “Centro di competenza ad alta specializzazione” o “Centro di competenza” o “CC”: polo di innovazione costituito, ai sensi del decreto 12 settembre 2017, n. 214 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo il modello del partenariato pubblico-privato, da almeno un organismo di ricerca e da una o più imprese;
 - c. “Componente”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche, che si articola in una o più misure;
 - d. “Convenzione di sovvenzione”: accordo stipulato tra il soggetto attuatore e il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*;
 - e. “CUP”: Codice Unico di Progetto, il codice che identifica un progetto di investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);
 - f. “Cronoprogramma di attività”: documento riportante costi e tempistiche relative al programma di attività, ricevuto via pec in data 08 maggio 2023;
 - g. Decreto ministeriale: Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* del 10 marzo 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 07 aprile 2023 e pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 98 del 27 aprile 2023;
 - h. DGPIPMI: Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*;
 - i. “Imprese”: come definite al punto 7 della comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
 - j. “Intervento”: specifico investimento e/o riforma previsto dal PNRR e realizzato attraverso l'attuazione dei progetti ivi finanziati;
 - k. “Investimento”: spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come Misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un



- impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione;
- l. "M4C2 Investimento 2.3": Missione 4 "Istruzione e ricerca" del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del predetto Piano, Investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria"; si precisa che la modalità di attuazione dell'Investimento suddetto è a regia (si veda il Si.Ge.Co., approvato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del 20 ottobre 2022, par. 4.3);
 - m. "Missione": risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti;
 - n. "PMI": piccole e medie imprese come definite all'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese;
 - o. "PNRR": Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall'Italia alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241, approvato con decisione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
 - p. "Principio *DNSH*": principio "non arrecare un danno significativo" "*Do No Significant Harm*" definito all'articolo 17 del regolamento UE 852/2020, al quale devono conformarsi gli investimenti e le riforme del PNRR secondo quanto stabilito all'articolo 5 del regolamento (UE) 241/2021;
 - q. "Progetti di innovazione": progetti aventi ad oggetto servizi di consulenza in materia di innovazione, servizi di sostegno all'innovazione, innovazione dell'organizzazione, innovazione di processo, secondo le definizioni di cui al regolamento GBER;
 - r. "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 187 del 26 giugno 2014, e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - s. "Servizi erogati": attività svolte dai centri di trasferimento tecnologico in favore delle imprese che intendono innovare utilizzando tecnologie 4.0. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: valutazione della maturità tecnologica, prova prima dell'investimento, formazione, consulenza, progettazione e realizzazione dell'intervento di innovazione e gestione dei bandi per i progetti di innovazione per le imprese;
 - t. "Sistema ReGiS": sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *governance* del PNRR;
 - u. "Soggetto attuatore": ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". Ai fini della presente Convenzione si considera Soggetto attuatore il Centro di competenza ad alta specializzazione;

- v. “Soggetti beneficiari”: le imprese beneficiarie dei servizi erogati e i centri di trasferimento tecnologico nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 27 del regolamento GBER;
- w. “*Target*”: obiettivo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

Art. 2 (Finalità)

1. Con il presente atto sono disciplinate le modalità e le procedure per l’erogazione delle agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 5, lettera b) e c) del Decreto Ministeriale.
2. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
3. Fa altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, quale oggetto della stessa, il cronoprogramma di attività (Allegato 1) e la relativa relazione tecnica (Allegato 2), i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle Parti.

Art. 3 (Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione delle attività, secondo il relativo cronoprogramma, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR Missione 4 Componente 2 Investimento 2.3.
2. Il Soggetto attuatore dichiara di aver preso visione del Decreto Ministeriale, delle circolari MEF-RGS e del Si.Ge.Co e di accettare espressamente ed integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste, nonché si obbliga a realizzare il programma di attività in modo coerente con quanto previsto dal cronoprogramma di attività concordato, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente Convenzione.
3. Il Soggetto attuatore si impegna ad accettare il finanziamento destinato a realizzare il Cronoprogramma di attività fino ad un importo massimo di Euro 16.190.000,00 a valere sul PNRR, Missione 4, Componente 2, Investimento 2.3.

Art. 4 (Termini di attuazione dell’intervento, durata e importo della Convenzione)

1. Le attività, i cui costi sono indicati dettagliatamente nel relativo cronoprogramma allegato, devono essere state avviate dal Soggetto attuatore a partire dal 10 marzo 2023, data di firma del DM di attuazione dell’investimento 2.3.
2. Pena l’attivazione dei meccanismi sanzionatori di cui all’art. 13, le attività dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo quanto previsto dal



cronoprogramma allegato, ovvero entro la diversa data concordata fra le Parti, e riportata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del medesimo cronoprogramma di attività con le modalità di cui all'articolo 11 della presente Convenzione.

3. Il Soggetto attuatore presenterà al Ministero le domande di rimborso, secondo quanto descritto nel successivo articolo 8, fermo restando che la richiesta di saldo dovrà essere presentata dopo il completamento di tutte le attività previsto per il 31 ottobre 2025, salvo diversa data di completamento concordata fra le Parti come da precedente comma 2 e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2026.

Art. 5 (Costi ammissibili)

1. Nell'ambito del programma di attività, saranno ammissibili le spese aventi ad oggetto:
 - a. i costi materiali e immateriali per l'ammodernamento e il funzionamento dei Centri di competenza, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 GBER e funzionali all'erogazione di servizi;
 - b. i costi relativi ai servizi erogati dal centro di competenza, di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 28 e 31 del regolamento GBER;
 - c. lo sviluppo di progetti di innovazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento GBER, ad esclusione del comma 6, lettera b).
2. I soggetti attuatori hanno facoltà di stabilire l'intensità massima di aiuto per ciascun servizio erogato di cui alla lettera b), nei limiti previsti dall'allegato A del Decreto Ministeriale.
3. Per quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si fa rinvio al DPR 5 febbraio 2018, n. 22, avente ad oggetto "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*".

Art. 6 (Obblighi del Soggetto attuatore)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto attuatore si obbliga a:
 - a. dare piena attuazione alle attività ed a non incorrere in ritardi attuativi, segnalando eventuali scostamenti, nonché a concludere le stesse nella forma, nei modi e nei tempi indicati nel relativo cronoprogramma, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi, intermedi e finali ivi inclusi;
 - b. comunicare al MIMIT ogni variazione, criticità o ritardo che incida sulla realizzazione delle attività;
 - c. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (EU) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, ove applicabile;



- d. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (EU) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- e. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (principio DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea, come declinato nei diversi atti di attivazione della misura adottati dal Ministero o dal MEF;
- f. assicurare, nella realizzazione del cronoprogramma di attività, il rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali il principio del contributo all'obiettivo digitale (c.d. *tagging*) e, ove applicabile, il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ove applicabili;
- g. assicurare, per la concessione ed erogazione dei contributi alle imprese per i progetti di innovazione, ricerca e sviluppo, il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, secondo quanto previsto dalla normativa in materia e, in particolare, dall'art. 12 della legge 241 del 1990 e s.m.i, garantendo la massima partecipazione anche delle imprese che non facciano parte del partenariato del Centro di competenza;
- h. adottare proprie procedure amministrativo-contabili interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Ministero;
- i. garantire l'utilizzo di un sistema di contabilità separata e apposita codificazione contabile o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative al programma di attività per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- j. adottare misure di prevenzione e rettifica delle irregolarità, ivi comprese le frodi, i casi di corruzione, di conflitti di interesse, del doppio finanziamento pubblico, nonché misure atte ad implementare la verifica dei dati prevista dalla normativa antiriciclaggio, ivi compresa la verifica del titolare effettivo, ex art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, nonché attivazione delle necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;
- k. richiedere i CUP di progetto per la linea di intervento di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 5 della presente Convenzione e riportare l'indicazione degli stessi su tutti gli atti amministrativo-contabili;
- l. adottare e ad alimentare, per quanto di propria competenza, il Sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per



ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero in coerenza con le disposizioni delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, n. 27 del 21 giugno 2022 e n. 30 dell'11 agosto 2022;

- m. caricare sul sistema informatico "ReGiS" il cronoprogramma procedurale concordato con la Direzione per la politica industriale, la competitività e le piccole imprese e con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del MIMIT;
- n. indicare uno o più referenti da abilitare sul sistema ReGiS;
- o. aggiornare i dati sul sistema ReGiS entro il giorno 10 di ogni mese, al fine di una puntuale implementazione del sistema informativo;
- p. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per *milestone* e *target* della misura e assicurarne l'inserimento nel Sistema ReGiS nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero, in coerenza con le disposizioni delle circolari MEF-RGS;
- q. richiedere ed inoltrare al Ministero le dichiarazioni delle imprese destinatarie dei servizi, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento ai seguenti requisiti:
 - essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel Registro Imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo Registro Imprese; per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrata, prima del ricevimento del servizio, la disponibilità di almeno una sede secondaria nel territorio nazionale e il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
 - rispettare i requisiti e le soglie previste dal regolamento GBER e dal regolamento "*de minimis*";
 - non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
 - non svolgere attività ricadenti nei settori esclusi e pertanto rispettare, tra gli altri, il principio DNSH e la pertinente normativa ambientale nazionale ed europea; sono escluse le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse

ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente;

- rispettare, ove pertinenti, i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale ed europea;
 - non essere in situazione anche potenziale di conflitto di interesse;
 - indicare nome, cognome e data di nascita del titolare effettivo (o dei titolari effettivi se più di uno) del destinatario finale dei fondi ex art. 22 del Regolamento (UE) 241/2021;
 - per quanto riguarda la linea di finanziamento dell'art 25 GBER, rispettare il divieto di doppio finanziamento;
 - rispettare ogni altra condizione prevista dalla normativa nazionale ed europea applicabile;
- r. adottare una manualistica e strumenti finalizzati a fornire alle imprese beneficiarie indirizzi operativi per l'attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti in conformità con il quadro normativo e procedurale del PNRR e degli indirizzi, linee guida, manuali predisposti dal MIMIT, anche successivamente alla data di stipula della presente Convenzione;

¹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/ 01).

² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.



- s. sorvegliare il corretto adempimento degli obblighi correlati all'attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti da parte delle imprese per quanto di competenza;
- t. trasmettere le informazioni e i dati necessari per alimentare le banche dati nazionali relative agli aiuti di Stato, con particolare riferimento al Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- u. rendicontare, mediante l'utilizzo del sistema informativo ReGiS, le spese sostenute ovvero i costi maturati, nonché il contributo agli indicatori *target*;
- v. fornire al MIMIT tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche correlate alle spese rendicontate e rispettare le procedure e gli strumenti definiti nel Manuale di rendicontazione che sarà pubblicato dal Ministero;
- w. produrre alle scadenze e, secondo le modalità indicate nel Manuale di rendicontazione che sarà pubblicato dal Ministero, la documentazione complessiva attestante le attività progettuali svolte sia dal Centro di trasferimento tecnologico sia dalle imprese, con particolare riferimento al conseguimento dei *target*, intermedi e finali, previsti dal programma di attività;
- x. garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 al fine di salvaguardare il raggiungimento dei *target* associati all'Investimento 2.3 della M4C2 e fornire, su richiesta del Ministero, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e delle *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione del programma di attività;
- y. garantire la corretta alimentazione e conservazione documentale di tutti gli atti e documenti connessi all'attuazione dell'intervento e all'avanzamento relativo agli indicatori di output associati al programma di attività in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- z. facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Unità di Audit del PNRR, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che potranno essere effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori della misura;



- aa. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero, in merito all'avvio e all'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le attività finanziate con la presente Convenzione e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) 241/2021;
- bb. garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei *target* realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021 e come disciplinato puntualmente da linee guida o circolari da emanarsi a cura del Ministero;
- cc. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal MIMIT, contenute nel Manuale di rendicontazione che sarà pubblicato dal Ministero, nel rispetto del piano di attività e cronoprogramma di spesa approvato, inserendo nel Sistema ReGiS i documenti riferiti alle procedure nell'ambito dei rendiconti del programma di attività, i giustificativi di spesa e pagamento e le *check list* di controllo di pertinenza del Soggetto attuatore, set documentale necessario ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile al Soggetto attuatore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- dd. espletare il controllo ordinario di regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte a rendicontazione, nonché i controlli di propria competenza indicati nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, n. 30 del 11 agosto 2022, e precisati dalle Linee Guida specifiche per materia, in coerenza con il Si.Ge.Co del Ministero;
- ee. inoltrare al Ministero, tramite il Sistema ReGiS, le domande di rimborso successive all'anticipazione, con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e la documentazione a dimostrazione del contributo al perseguimento di *milestone* e *target* associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati secondo le disposizioni e le tempistiche contenute nella Convenzione, manualistica e relativi dispositivi attuativi, utilizzando i format allegati al Manuale di rendicontazione per i Soggetti Attuatori;
- ff. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero, ed in particolare dalla Cabina di Regia;
- gg. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del programma di attività, sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del Soggetto attuatore, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui

- all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- hh. contribuire al raggiungimento dei *milestone* e *target*, secondo gli indicatori previsti dal cronoprogramma di attività, associati alla Misura e a fornire, su richiesta del Ministero, le informazioni e la documentazione necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, in conformità con le circolari che saranno appositamente emanate a tal fine;
 - ii. comprovare alla scadenza e, secondo le modalità indicate nella presente Convenzione, la realizzazione delle attività, fornendo al Ministero una relazione tecnica finale unica per il Centro di trasferimento tecnologico;
 - jj. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/24, e come stabilito dal Si.Ge.Co del Ministero, indicando nella documentazione che l'attività è finanziata nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa *Next Generation Eu* (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*"), riportando nella documentazione inerente le attività l'emblema dell'Unione europea e fornire adeguata diffusione e promozione dell'attività, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
 - kk. rendere evidente su una pagina del sito istituzionale dell'ente tutte le informazioni amministrative e tecniche relative al programma di attività finanziato, menzionando espressamente la frase: "Finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*", accompagnata dall'emblema dell'Unione europea. La stringa dei loghi da utilizzare sarà resa disponibile in formato scaricabile nello Sportello tecnico descritto nella Circolare MEF al link: [Circolare n. 21 del 14.10.2021](#).

Art. 7

(Obblighi in capo al Ministero)

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Ministero si obbliga a:
 - a. assicurare che le attività poste in essere dal Soggetto attuatore siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;
 - b. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitorare lo stato di attuazione, nonché curare la rendicontazione e il controllo complessivo dell'Investimento;
 - c. presidiare in modo continuativo l'avanzamento degli interventi e dei relativi *milestone* e *target* – nazionali ed europei - vigilando costantemente su ritardi e criticità attuative, ponendo in essere le eventuali azioni correttive e preventive, assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi e verificando a tal fine la coerenza con la



tempistica prevista nella misura e stabilita dal relativo cronogramma e con le scadenze concordate a livello europeo;

- d. verificare che il Soggetto attuatore svolga una costante e completa attività di rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché di quelli afferenti al contributo al conseguimento di *milestone e target* di pertinenza degli interventi finanziati in base alle indicazioni fornite dal Servizio Centrale PNRR; a tal fine effettua verifiche formali circa la legittimità, la regolarità e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese inserite dal soggetto attuatore, nonché la loro coerenza con lo stato di avanzamento del programma di attività. Tali verifiche comprendono anche l'accertamento dell'avvenuto controllo ordinario interno di tipo amministrativo-contabile di competenza di quest'ultimo;
- e. esecuzione delle verifiche, anche a campione, in qualità di Amministrazione centrale titolare di Intervento PNRR, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della istanza, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- f. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- g. rappresentare, attraverso l'Unità di missione istituita con DPCM 30 luglio 2021, il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
- h. trasmettere al Servizio Centrale PNRR, attraverso la propria Unità di missione, la rendicontazione periodica delle spese inerenti la Misura in oggetto attraverso il Sistema ReGiS;
- i. trasmettere al Servizio Centrale PNRR, attraverso la propria Unità di missione, e mediante il Sistema ReGiS, la rendicontazione semestrale di avanzamento di *milestone e target* attestante l'avanzamento fisico e finanziario della misura in questione, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e/o da specifiche norme di settore.
- j. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo le disposizioni del regolamento (UE) 2021/241;
- k. garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni utili all'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, con particolare riguardo alle istruzioni relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- l. vigilare sull'applicazione dei principi trasversali e, in particolare, sul principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", di cui all'articolo



- 17 del regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del *tagging* climatico e digitale;
- m. registrare, tramite le funzionalità del Sistema ReGiS, l'attestazione dell'esito regolare delle verifiche poste in essere in relazione al rispetto delle condizionalità specifiche, degli ulteriori requisiti legati alla misura di riferimento (quali il contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente il contributo ai *tagging* ambientali e digitale), del principio *DNSH* e dei principi trasversali PNRR;
 - n. aggiornare il cronoprogramma procedurale di Misura ad ogni avanzamento di fase, comprovandone il relativo conseguimento con la necessaria documentazione, avvalendosi a tal fine della propria Unità di missione;
 - o. vigilare, qualora pertinenti, sull'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - p. vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2020/2021;
 - q. assicurare l'utilizzo del Sistema ReGiS;
 - r. fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Amministrazione e la relativa manualistica allegata alla presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
 - s. informare il Soggetto attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del programma di attività che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
 - t. informare il Soggetto attuatore dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 2021/241;
 - u. assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 8

(Procedura di rendicontazione della spesa e dei target)

1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dal Ministero, deve registrare entro il 10 di ogni mese i dati di avanzamento procedurale (monitoraggio) nel Sistema ReGiS;
2. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dal Ministero, deve registrare con cadenza trimestrale i dati di avanzamento finanziario nel Sistema ReGiS e implementare tale sistema con la documentazione relativa agli atti giustificativi di spesa e di pagamento come specificato dalla manualistica fornita dal Ministero, al fine di consentire



l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

3. Il Soggetto attuatore, pertanto, potrà inoltrare, ogni sei mesi, tramite il Sistema ReGiS, la domanda rimborso all'Amministrazione comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, della documentazione comprovante gli avanzamenti relativi agli indicatori del programma di attività, con specifico riferimento ai *milestone* e *target* del PNRR, e di un'apposita *check list* che attesta che tutte le spese sostenute e di cui si chiede il rimborso sono coerenti con le norme e le condizionalità PNRR.
4. Tali domande di rimborso dovranno essere corredate dall'attestazione (anche a mezzo specifico *flag* del sistema informativo) di svolgimento delle ordinarie verifiche amministrativo-contabili, delle verifiche su conflitto di interessi, doppio finanziamento, titolare effettivo e del rispetto delle condizionalità e dei principi trasversali del PNRR. In corrispondenza di ciascun *flag* occorrerà allegare idonea documentazione probatoria del controllo svolto (*check-list*, attestazioni).
5. Qualora l'oggetto della spesa rendicontata risulti - in base al meccanismo di verifica indicato per ciascuna *milestone* e per ciascun *target* negli *Operational Arrangements* - direttamente collegata o collegabile al conseguimento di un *milestone* o *target* della presente misura, il Soggetto attuatore dovrà inserire nel Sistema ReGiS, oltre alla documentazione attestante lo svolgimento delle verifiche (attestazioni e/o *check-list* di controllo), anche la documentazione probatoria che attesti il contributo fornito al soddisfacente e regolare conseguimento dei *target*.
6. Le spese incluse nelle Domande di rimborso del Soggetto attuatore, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informativo, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo del Ministero.
7. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui *target* in conformità con quanto stabilito dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione a rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Art. 9

(Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili)

1. Il Ministero corrisponderà al Soggetto attuatore l'importo di cui al precedente articolo 3, secondo le seguenti modalità:
 - a. un anticipo pari al 20% dell'importo, ad avvenuta ricezione della documentazione inerente la pubblicazione dei bandi per i progetti di innovazione e di apposita fideiussione bancaria e/o assicurativa (ove applicabile);



- b. rimborsi intermedi relative alle spese effettivamente sostenute in coerenza con l'avanzamento delle attività previste dal cronoprogramma, a seguito della presentazione della Domanda di Rimborso Intermedia.;
 - c. saldo, al termine del programma di attività e dietro presentazione della documentazione, sulla base di spese rendicontabili sostenute e quietanzate e dei relativi target realizzati dal Soggetto attuatore nella realizzazione del programma di attività.
2. Le erogazioni sono subordinate alle disponibilità di risorse finanziarie da parte del Ministero e agli effettivi trasferimenti delle stesse a cura del Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Non sarà in ogni caso possibile procedere ad alcuna erogazione finanziaria nei confronti del Soggetto attuatore in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 6.

Art. 10

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Soggetto attuatore sul conto corrente indicato come segue:
 - Codice IBAN: IT 02 N 03069 12117 100000004022

Art. 11

(Variazione del cronoprogramma di attività)

1. Il Soggetto attuatore si impegna a rispettare il cronoprogramma allegato alla presente convenzione. Nel caso di ritardo nell'avvio delle attività, ovvero di disallineamento rispetto al cronoprogramma, previa instaurazione di contraddittorio, fatte salve giustificate e oggettive motivazioni, la Cabina di Regia potrà decidere la revoca, totale o parziale, del finanziamento, con le modalità e nei termini indicati al successivo art. 13.
2. Il Soggetto attuatore può proporre variazioni al cronoprogramma di attività che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta della divisione II della DGPIIPMI ad esito di una valutazione della Cabina di Regia.
3. Il Ministero si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del cronoprogramma non autorizzate.
4. Il Ministero si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al cronoprogramma che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR previa consultazione con il Soggetto attuatore.
5. Le modifiche al cronoprogramma di attività non comportano alcuna revisione della presente Convenzione.

Art. 12

(Controlli)

1. Il Ministero, la Commissione Europea, la Corte dei Conti e altri organismi di controllo potranno effettuare verifiche sia documentali che fisiche (in loco) presso la sede del Soggetto attuatore.



2. Il Ministero disporrà verifiche e controlli sull'avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione degli interventi in conformità al cronoprogramma di attività. Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Soggetto attuatore sarà richiesto di provvedere entro un termine perentorio indicato dal Ministero. In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, il Ministero si riserva la facoltà di attivare i meccanismi sanzionatori di cui all'art. 13.

Art. 13

(Meccanismi sanzionatori)

1. Il Ministero, previa instaurazione di un contraddittorio, con formulazione di una richiesta di chiarimenti al Soggetto attuatore e assegnazione di un termine per il riscontro, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, procede a dichiarare la revoca, totale o parziale, del finanziamento nei seguenti casi:
 - a. mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali di cui all'art. 4 e mancato rispetto degli impegni e condizioni di cui all'art. 6;
 - b. qualora, in qualunque fase del procedimento, il Soggetto attuatore abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ai fini della concessione del finanziamento;
 - c. mancato rispetto delle norme sul cumulo dei finanziamenti e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 Regolamento (UE) n. 241/2021;
 - d. indebita assegnazione di fondi nei casi di frode, corruzione e conflitto di interessi ai sensi dell'art. 22 Regolamento (UE) n. 241/2021;
 - e. qualora non sia rispettato il principio DNSH ai sensi dell'art. 5 Regolamento (UE) n. 241/2021;
 - f. esito negativo dei controlli previo contraddittorio e, comunque, fermo restando il principio di proporzionalità della sanzione;
2. In caso di revoca, il soggetto attuatore non ha diritto al contributo e alle quote residue ancora da erogare e deve restituire l'anticipazione e i ratei ricevuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi previsti per legge, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Le eventuali disponibilità finanziarie derivanti da provvedimenti di revoca rientrano nella titolarità del Ministero che può disporne previa opportuna valutazione collegata alle tempistiche attuative previste dal PNRR per il raggiungimento dei *target* dell'investimento.

Art. 14

(Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata, e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.
2. A tal fine, il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Ministero a recuperare le somme indebitamente corrisposte.

3. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possono dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 15
(Risoluzione di controversie)

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 16
(Risoluzione per inadempimento)

1. Il Ministero potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Art. 17
(Diritto di recesso)

1. Il Ministero potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Soggetto attuatore qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente convenzione e ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Art. 18
(Comunicazioni e scambio di informazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del programma di attività, tutte le comunicazioni con il Ministero devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
 - convenzione, obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da entrambe le Parti;
 - comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 firmata digitalmente, invio a mezzo posta elettronica certificata;
 - comunicazioni ordinarie, invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Art. 19
(Informazioni e pubblicità)

1. Il Soggetti attuatore dovrà assolvere i seguenti obblighi di informazione e pubblicità:

- a) esporre correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di interventi finanziati l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*”;
- b) garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione nell'ambito dell'iniziativa *Next Generation EU*;
- c) utilizzare per i documenti prodotti il seguente *disclaimer*: “Finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”.

Art. 20 **(Trattamento dati personali)**

1. Il Soggetto attuatore, quale autonomo titolare del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione o in dipendenza del Decreto di concessione e della presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR” *General Data Protection Regulation*) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo 196/03 e ss. mm. ii.
2. Il Soggetto attuatore è autorizzato a trattare i dati personali per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente Convenzione, per la tutela dei propri interessi legittimi, oltre che per l'adempimento dei correlati obblighi di legge, contabili e fiscali.
3. I dati personali potranno essere condivisi dal Soggetto attuatore con il Ministero (e viceversa), nonché con soggetti delegati e/o incaricati dal titolare (a titolo esemplificativo società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza, nonché consulenti fiscali e legali e/o soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico), ovvero con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc).
4. Ferme ed impregiudicate le eventuali comunicazioni effettuate dal Soggetto attuatore in ottemperanza agli obblighi di legge, i dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, all'interno dello SEE (i.e. Spazio Economico Europeo) nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente. Il rifiuto di fornire i dati per le finalità sopra dichiarate precluderà la possibilità di procedere all'esecuzione delle prestazioni previste del presente Atto.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal Soggetto attuatore per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, per tutelare un proprio interesse legittimo quale la difesa in giudizio, nonché per adempiere ai correlati obblighi di legge.

6. In ogni momento il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR.

**Art. 21
(Efficacia)**

1. La presente Convenzione, debitamente sottoscritta dal Soggetto attuatore, decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.

**Art. 22
(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non previsto dal presente Atto, si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti

Allegati:

Allegato [1] – Cronoprogramma di attività

Allegato [2] – Relazione tecnica al cronoprogramma di attività

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL CENTRO DI COMPETENZA
PROF. MASSIMO GUGLIELMI

IL DIRETTORE GENERALE